

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1077/68 DELLA COMMISSIONE

del 26 luglio 1968

relativo alle restituzioni applicabili alle esportazioni di taluni prodotti trasformati a base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, in particolare gli articoli 16, paragrafo 6, e 24,

visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽²⁾, in particolare gli articoli 17, paragrafo 6, e 25,

considerando che l'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1052/68 del Consiglio del 23 luglio 1968, relativo al regime d'importazione e d'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso⁽³⁾ prevede che per i prodotti trasformati che beneficiano di una restituzione alla produzione concessa ai prodotti di base utilizzati nella loro fabbricazione si tiene conto di tale restituzione nel calcolo della restituzione all'esportazione; che occorre tenerne conto in ragione delle quantità di prodotti di base ritenute all'allegato del regolamento (CEE) n. 1052/68 per il calcolo dell'elemento mobile del prelievo; che è tuttavia inutile tener conto della restituzione alla produzione per le semole ed i semolini di granturco e le rotture di riso utilizzati dall'industria della birra in quanto, in virtù dell'articolo 2 del regolamento n. 367/67/CEE⁽⁴⁾, gli Stati membri sono tenuti ad operare in modo che tale restituzione sia limitata alle quantità di semole e semolini di granturco e di rotture di riso effeti-

vamente utilizzate dall'industria della birra nella Comunità;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Nel calcolo della restituzione all'esportazione dei prodotti trasformati di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1052/68, tale restituzione è diminuita dell'importo della restituzione alla produzione concessa alla data dell'esportazione per:

- a) 161 kg di granturco destinato all'industria produttrice di amido, per le farine e i semolini di sago, di manioca, d'arrow-root, di salep e di altre radici e tuberi compresi nella voce 07.06 della tariffa doganale comune;
- b) 220 kg di frumento destinato all'industria produttrice di amido, per l'amido di frumento;
- c) 152 kg di rotture di riso destinate all'industria produttrice di amido, per l'amido di riso;
- d) 161 kg di granturco destinato all'industria produttrice di amido, per le fecole e gli amidi diversi da quelli di frumento;
- e) 400 kg di frumento destinato all'industria produttrice di amido, per il glutine di frumento;
- f) 200 kg di granturco destinato all'industria produttrice di amido, per gli altri glutini;
- g) 210 kg di granturco destinato all'industria produttrice di amido per il glucosio, ivi compreso il glucosio aromatizzato o colorato, presentato sotto forma di polvere cristallina bianca, anche agglomerata;

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 179 del 25. 7. 1968, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 36.

h) 161 kg di granturco destinato all'industria produttrice di amido, per il glucosio presentato sotto forma diversa, nonché per lo sciroppo di glucosio, anche se aromatizzati o colorati.

2. Qualora la restituzione all'esportazione sia fissata in anticipo, il suo importo è uguale a quello calcolato conformemente al paragrafo precedente, aumentato o diminuito dell'eventuale differenza tra la restituzione alla produzione concessa durante il mese della domanda del titolo e la restituzione alla produzione concessa durante il mese dell'esportazione.

Articolo 2

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, al più tardi il mercoledì di ogni settimana per la settimana precedente e per ciascuno dei prodotti soggetti al regolamento (CEE) n. 1052/68, le indicazioni seguenti:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1968.

Articolo 3

Il regolamento n. 476/67/CEE della Commissione, del 21 agosto 1967, relativo alle restituzioni applicabili alle esportazioni di prodotti trasformati a base di cereali e di riso⁽¹⁾, è abrogato.

Il presente regolamento entra in vigore il 29 luglio 1968.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

⁽¹⁾ GU n. 204 del 24. 8. 1967, pag. 24.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1078/68 DELLA COMMISSIONE

del 26 luglio 1968

relativo alla determinazione della tassa e della sovvenzione applicabili, a titolo transitorio, agli scambi di alimenti composti a base di cereali tra l'Italia e gli altri Stati membri

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 968/68 del Consiglio,

del 15 luglio 1968, che stabilisce il regime applicabile agli alimenti composti per animali a base di cereali⁽²⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando che il Consiglio ha previsto, nell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 968/68, che le misure che l'Italia dovrà adottare, conformemente all'articolo 23, paragrafo 4, del regolamento n. 120/67/CEE per evitare distorsioni di concorrenza per quanto concerne

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. L 166 del 17. 7. 1968, pag. 2.